



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/162/SR4/C5-C13

**POSIZIONE SU SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL PAESE, LA RAZIONALIZZAZIONE
DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE, LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE,
L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI
CONTAMINATI E DISSESTO IDROGEOLOGICO”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento della seguente proposta emendativa** e con le proposte e richieste presentate nel corso dell’istruttoria tecnica

All’articolo 8, del decreto-legge 153 del 17 ottobre 2024, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis:

“Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento del ... previa intesa della Conferenza Unificata, con cui sono individuate modalità automatiche di aggiornamento del sistema ReNDiS. Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento i soggetti attuatori continueranno ad alimentare il sistema ReNDiS compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.”

All.c.s.

Roma, 2 dicembre 2024

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (24G00174) (GU n.244 del 17-10-2024)

LEGENDA:

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive

~~**TESTO IN NERETTO BARRATO:**~~ proposte emendative soppressive

Testo originario	Testo emendato	Osservazioni
ART. 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali		
<p>1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1:</p> <p>1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , ai progetti»;</p> <p>1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p> <p>b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p> <p>c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p> <p>d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;</p> <p>2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:</p> <p>a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;</p> <p>b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;</p> <p>c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p> <p>1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4,</p>		

secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

3) al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso;

4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

“7-bis. Le Regioni e le Province Autonome nella trattazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di propria competenza ai sensi della normativa vigente, danno precedenza nell'ordine:

- a) ai progetti di mitigazione del rischio idrogeologico;**
- b) agli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;**
- c) agli impianti alimentati da fonti eoliche o solari ricadenti in aree idonee come definite dai pertinenti atti regionali e delle Province autonome, o, in assenza di questi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o nelle aree di cui all'articolo 22-bis del medesimo decreto legislativo;**
- d) agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane proposti dal Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).**

7-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 7-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, primo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, primo periodo.”

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni ~~finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA~~, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. **In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.** Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si

Si propone di individuare i criteri di priorità anche per le Regioni e le Province Autonome. Quelli riportati nella proposta emendativa sono stati individuati in considerazione degli eventi climatici estremi che si stanno verificando nel territorio nazionale, della necessità di agevolare le modifiche di impianti FER esistenti o di nuovi impianti localizzati in aree idonee e della necessità di superare le procedure di infrazione comunitaria relative alla depurazione delle acque urbane.

Si segnala, su questo punto, la posizione contraria delle regioni Emilia Romagna e Piemonte

La richiesta di integrazioni e chiarimenti deve essere finalizzata alla completa e esaustiva valutazione del progetto. Si ritiene che la proposta di accordare, su istanza, una sospensione, adeguata nei tempi, per la presentazione di chiarimenti e integrazioni vada a vantaggio dei soggetti proponenti e della qualità della documentazione trasmessa.

<p>6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;</p> <p>3) al comma 7: 3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;</p> <p>3.2) il secondo periodo è soppresso;</p> <p>4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la</p>	<p>intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p> <p>6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente entro il termine per l'adozione del provvedimento e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;</p> <p>3.1)al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale dell'istanza e in sede di presentazione di chiarimenti o integrazioni di cui al comma 6»;</p> <p>4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, E' fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell'autorità competente a seguito di su istanza del proponente entro i termini di validità del provvedimento, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il Nel caso di mutamento del in cui il contesto ambientale di riferimento risulti immutato ovvero di non vi siano modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. La mancata presentazione dell'istanza di proroga nei termini previsti dal periodo precedente comporta la sospensione dei lavori a far luogo dalla scadenza dei termini di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e sino alla conclusione del procedimento di proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la</p>	<p>Appare più corretto fissare un termine certo per la comunicazione.</p> <p>La modifica proposta al punto 3.1) è volta a superare potenziali criticità e contenziosi qualora il proponente, alla luce delle richieste di chiarimenti o integrazioni, ritenesse utile proporre ulteriori condizioni ambientali. Tale evenienza, ancorché non contemplata dalla norma, risulterebbe comunque probabile. Peraltro la fase di richiesta di chiarimenti ed integrazioni è finalizzata, per espressa previsione di legge, alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, quindi sembrerebbe del tutto logico dare la possibilità ad ulteriori proposte di condizioni ambientali al proponente in tale fase.</p> <p>La cesura tra le due parti della seconda frase, con l'inserimento di un punto tra le parole "reiterato" e "fatta salva" permette di chiarire che l'istanza di specifica proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'efficacia temporale del provvedimento di assoggettabilità a VIA. A maggior esplicitazione di questo, sono state inserite, alla terza frase, le parole "entro i termini di validità del provvedimento"</p> <p>Sii suggerisce, solo per maggior chiarezza e semplicità, la sostituzione delle parole "fatto salvo" con le parole "nel caso". Si ritiene necessario precisare gli effetti derivanti dal non rispetto dei termini minimi previsti per la presentazione da parte del Proponente della richiesta di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA rispetto ai lavori di esecuzione delle relative opere.</p>
---	--	--

documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-quinquies:

2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle

completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

10-bis) I termini di cui al primo periodo del comma 10 si applicano alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente Decreto

si ritiene opportuno definire il regime transitorio, limitandolo solo al primo periodo del comma 10 in quanto i provvedimenti relativi a istanze presentate precedentemente possono contenere termini per l'efficacia temporale diversi.

seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. **La mancata presentazione dell'istanza di proroga nei termini previsti dal periodo precedente comporta la sospensione dei lavori a far luogo dalla scadenza dei termini di validità del provvedimento di VIA e sino alla conclusione del procedimento di proroga.** Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» ~~e-le~~

Si richiede di mantenere la dicitura relativa al rispetto dei requisiti per una variante urbanistica

La norma è in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, in materia di rilascio delle AIA di competenza locale. Infatti tale modifica determinerebbe l'attribuzione al direttore generale del Ministero dell'Ambiente della competenza al rilascio dei provvedimenti di AIA per tutte le installazioni soggette a procedimenti di competenza regionale/provinciale, in violazione del principio di sussidiarietà e con prevedibili problemi di coerenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

<p>f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;</p> <p>g) all'articolo 29-sexies, comma 5:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».</p>	<p>parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;</p> <p>g) all'articolo 29-sexies, comma 5:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».</p>	
<p>2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.</p>	<p>2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.</p>	<p>La modifica proposta chiarisce che restano ferme le disposizioni in materia di AU relative alla disponibilità della superficie, ove necessario, quando l'AU è compresa nel PAUR ex art. 27-bis della Dlgs 152/2006. Si chiede, inoltre, di precisare, rispetto all'attestazione della legittima disponibilità della risorsa, il coordinamento tra il procedimento di rilascio del titolo concessorio all'utilizzo della risorsa idrica che prevede sia la valutazione ambientale che lo svolgimento delle procedure concorrenziali previste dal R.D. 1923.</p>
<p>3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
<p>4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle</p>		<p>Non si comprende, da un punto di vista operativo, lo svolgimento del procedimento a seguito della modifica introdotta di integrazione della VAS.</p>

<p>infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;</p> <p>b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento».</p>		
<p>5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.</p>		
<p>Art. 3 - Misure urgenti per la gestione della crisi idrica</p>	<p>Proposte Regioni/Province autonome</p>	<p>Motivazioni e osservazioni</p>
<p>1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;»;</p> <p>b) all'articolo 77:</p> <p>1) al comma 10, l'alea e' sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;</p> <p>2) al comma 10-bis:</p> <p>2.1) all'alea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;</p> <p>2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;</p> <p>2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purché sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;</p> <p>3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.</p> <p>10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;</p> <p>c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter.»;</p> <p>d) all'articolo 104, comma 4-bis:</p> <p>1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di crisi idrica»;</p>	<p>All'Art. 3 comma 1 lett. a) si propone la seguente nuova formulazione: a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente ai requisiti di cui al Capo III e all'allegato 5 della parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente conformemente con la normativa nazionale e eurounitaria ad esso applicabile»;</p> <p>i-ter) “impianto di affinamento”: oltre all'impianto o altra struttura di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, l'impianto in cui le acque reflue domestiche o industriali sono sottoposte ad un ulteriore trattamento al fine di produrre acque affinate idonee a un uso conforme alle disposizioni dell'art. 99 del presente decreto e alla normativa eurounitaria.</p> <p>2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;</p> <p>1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di crisi idrica»;</p>	<p>All'Art. 3 comma 1 lett. a) - Si ritiene non esaustivo il rimando al solo Allegato 5 bensì, ai fini della disciplina della gestione e trattamento delle acque reflue domestiche e industriali, si rende necessario il rimando anche a tutti gli ulteriori requisiti normativi stabiliti al Capo III - “Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi” - alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. Si ritiene non appropriato il termine “compatibilmente”, da sostituire invece con “conformemente” mantenendo, tra l'altro, la stessa formulazione lessicale di cui all'art. 3, punto 4) del regolamento (UE) 2020/741.</p> <p>Infine si propone di introdurre il richiamo alla conformità anche alla norma nazionale, applicabile all'ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, anche nell'ottica dell'adozione del DPR, di prossima emanazione, recante “Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante «prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua»”.</p> <p>Si suggerisce di valutare la coerenza dei commi 10-bis e 10-ter con la DQA</p> <p>All'art. 3 punto 2.2) Si ritiene che l'aggiunta dei termini “anche temporaneo” possa ingenerare indeterminatezza all'applicazione concreta dell'esenzione</p> <p>Si propone di eliminare il riferimento alle “crisi idriche” in quanto il ravvenamento dei corpi idrici sotterranei è una misura strategica che prevede tempi lunghi di realizzazione e di efficacia incompatibili con le misure emergenziali.</p>

2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».

2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonché di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) all'articolo 104, comma 4-bis:
01) al primo periodo, dopo le parole «del raggiungimento» sono inserite le seguenti «**o mantenimento**»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

All'art. 3 comma 1 lett. e) si propone la seguente nuova formulazione:
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione **delle acque reflue**» sono inserite le seguenti: «, ~~nonché di riuso~~, **nonché di produzione di acque affinate in un impianto di affinamento**»

La risorsa immessa per ravvenamento non può costituire "stoccaggio" disponibile di acque sotterranee da destinarsi in caso di crisi idrica a usi e soggetti interessati.

Non è chiaro il riferimento a "la normativa eurounitaria": occorre esplicitare a quale disciplina si fa riferimento.
Si rileva che l'attuale DM n. 100/2016 ammette il ravvenamento di falda solo da donatori che siano corpi idrici superficiali o sotterranei e che rispettino determinati requisiti di qualità. Detti requisiti sono piuttosto stringenti in relazione alla tutela dello stato del corpo idrico ricevente. Si segnala, invece, che il DPR recante Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento UE 2020/741..recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua", attualmente all'esame del MIPAF, che introduce tra le varie tipologie di riuso a fine ambientali anche il ravvenamento delle falde, adotta un approccio basato sulla analisi del rischio che si ritiene non sufficientemente cautelativo, in termini di tutela, rispetto al DM 100/2016, a meno di una sua integrazione in termini di requisiti minimi delle acque reflue affinate, allineandoli a quelli previsti dal DM 100/2016 per i corpi idrici donatori. Si chiede, pertanto, una valutazione complessiva dei 3 strumenti normativi (DL in esame, DPR, DM 100/2016) al fine di comprenderne i reciproci effetti, anche considerando che i corpi idrici sotterranei interessano il territorio di più Regioni e sono sicuramente maggiormente da tutelare in termini di riserva di risorsa idrica pregiata

Art. 3 comma 1 lett. e) - Si ritiene che il termine "riuso" sia eccessivamente generico e fuorviante, in quanto non riconducibile ad una definizione normativa e/o ad una interpretazione univoca e precisa. Il riuso in sé, infatti, è un concetto che includerebbe sia il trattamento di affinamento per la produzione di acque affinate (vedasi anche definizione di «impianto di affinamento» di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/741), sia l'ulteriore «sistema di riutilizzo dell'acqua», così come definito all'articolo 3, punto 15), del regolamento (UE) 2020/741, ovvero "l'infrastruttura e gli altri elementi tecnici necessari alla produzione, all'erogazione e all'utilizzo delle acque affinate; esso comprende tutti gli elementi dal punto di entrata nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane fino al punto cui le acque affinate sono impiegate a fini irrigui in agricoltura, comprese le infrastrutture di distribuzione e stoccaggio, ove applicabile".
Si ritiene pertanto più corretto introdurre una definizione più precisa che stabilisca inequivocabilmente l'ambito di competenza (ampliato) del SII, contemplando la sola produzione e consegna di acque affinate («impianto di affinamento») fino al punto di conformità, quest'ultimo così come definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2020/741. Del resto anche lo stesso regolamento (UE) 2020/741 stabilisce (art. 4 comma 1) che "Oltre il punto di conformità, il gestore dell'impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell'acqua", pertanto non sarebbe ragionevole estendere oltre il punto di conformità l'ambito di competenza del SII.
Si evidenzia inoltre che solo nel DM 185/2003 ormai superato, è presente la definizione di un sinonimo di riuso ossia "riutilizzo" definito come "Impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione

d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea."
Si ribadisce, pertanto, che l'adozione del termine "riuso" o "riutilizzo" nell'art. 141 comporterebbe il grave errore di includere nel SII anche l'intero sistema di distribuzione. L'emendamento all'art. 141 c. 2 va pertanto posto come elemento imprescindibile.

Art. 4 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.</p>		
<p>2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> all'articolo 212:</p> <p>1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;</p> <p>2) al comma 2, lettera <i>i</i>), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;</p> <p>3) dopo il comma 16, è inserito il seguente: «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;</p> <p><i>b)</i> all'allegato L-<i>quinquies</i>, dopo il numero 20, è inserito il seguente: «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».</p>	<p>c. all'articolo 206-bis lettera g) dopo le parole “effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180” sono inserite le seguenti parole “nonché gli effetti dell'introduzione della categoria 20-bis nell'allegato L-quinquies.”</p>	<p>Rispetto alla modifica di cui alla lettera b), è opportuno fornire indicazioni:</p> <p>1) volte a chiarire e delimitare la portata dell'attività di “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”; nello specifico cosa debba intendersi per “manutenzione del paesaggio” posto che sotto tale definizione potrebbero rientrare attività di vario genere.</p> <p>2) in merito alle modalità di determinazione del tributo (TARI) o della tariffa da applicare alle utenze che svolgono le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.</p> <p>La disposizione relativa all'inserimento all'allegato L-<i>quinquies</i> dell'attività 20-bis riconduce la gestione di rifiuti da manutenzione del verde nell'ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di conferire gli stessi nei centri di raccolta rifiuti urbani. Si ritiene necessario prevedere un periodo di monitoraggio per capire la portata di questa misura soprattutto in un'ottica di variazione della produzione complessiva dei rifiuti e di costi a carico della collettività, qualora in quest'ultimo caso il regime di tariffazione applicato non sia in grado di correlare la produzione ed i relativi</p>

		costi alla singola utenza. Altre perplessità potrebbero sorgere tra l'altro in merito al conferimento presso il centro di raccolta dei rifiuti.
3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.		
Art. 5 - Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:</p> <p>a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;</p> <p>b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.</p> <p>1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.</p> <p>1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.</p>	<p>1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:</p>	<p>I pareri di cui trattasi attengono a profili esclusivamente tecnici sui quali non si ravvisano competenze della Regione, inoltre nel caso di progetti sottoposti a VIA, la Regione rilascerà il proprio parere in tale sede.</p>

1- <i>septies</i> . Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1- <i>quater</i> , 1- <i>quinquies</i> e 1- <i>sexies</i> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».		
Art. 6 - Misure urgenti in materia di bonifica	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p><i>a)</i> in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;</p> <p><i>b)</i> i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.</p>		
<p>2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		Sono opportuni chiarimenti e indicazioni circa le modalità di accordo e/o di convenzione tra i soggetti coinvolti.
	<p>2-bis. Dette attività analitiche possono essere svolte anche in assenza di un Piano di Caratterizzazione progettato o eseguito ai sensi dell'art. 242 comma 3. L'autorità competente, in esito alle valutazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente in merito alla definizione dei valori di fondo, convoca una conferenza di servizi che prende atto di dette valutazioni e chiude il procedimento avviato a seguito della comunicazione di cui all'art. 242 comma 1, nel caso in cui le concentrazioni rilevate siano considerate rientrare nei valori di fondo stabiliti o, alternativamente, prescrive al proponente di presentare, entro i successivi 30 giorni, un Piano di Caratterizzazione completo, al fine di dare seguito a quanto previsto dall'art. 242 comma 3 e seguenti.</p>	L'art. 242 comma 13 ter non chiarisce in quale maniera vada gestito il procedimento avviato ai sensi del medesimo articolo in esito al rilevamento di un superamento delle CSC. La modifica chiarisce le fasi procedurali a cui dare seguito, anche al fine di consentire agli Enti competenti coinvolti nella Conferenza di Servizi di prendere atto di valutazioni che possono avere effetti su procedimenti in corso presso aree limitrofe su cui tali conclusioni potrebbero avere effetto.
<p>3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> all'articolo 242, comma 13-<i>ter</i>:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;</p> <p>2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;</p> <p><i>b)</i> all'articolo 244:</p> <p>1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo»;</p>		Rispetto alla modifica di cui alla lettera b) n. 2), si osserva che per la Regione Emilia-Romagna, è già in essere una convenzione tra le Province ed Arpaee avente ad oggetto l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 attribuite alle provincie
	<p>2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Tale procedura deve essere sempre espletata prima dell'avvio di ogni intervento di bonifica, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 e può essere riavviata nel caso in cui nuovi elementi acquisiti consentano di formulare valutazioni differenti da quelle in precedenza ottenute dalla chiusura del medesimo procedimento da parte della Provincia.».</p>	In taluni casi il procedimento di ricerca del Soggetto responsabile di cui all'art. 244 necessita di essere riaperto, in particolare qualora elementi conoscitivi anche ad esempio derivanti dall'implementazione del modello concettuale del sito o dai monitoraggi eseguiti, permettano di acquisire nuovi elementi utili ad identificare la sorgente di contaminazione e quindi anche la sua origine. Tale procedura inoltre può non essere stata espletata in alcuni casi di contaminazione di origine storica, specie qualora soggetti (a vario titolo coinvolti) abbiano provveduto, sebbene parzialmente, a portare avanti alcuni interventi volti alla bonifica del sito, anche in periodi antecedenti

		all'emanazione del DM 471/1999 (prima norma a dettare disposizioni inerenti agli obblighi in capo al soggetto responsabile della contaminazione). La possibilità di avviare in qualsiasi momento una procedura ex art. 244 di ricerca del soggetto responsabile può risultare dirimente anche in particolari casi in cui manifestano interessi contrastanti che portano allo sviluppo di contenziosi.
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».	2) 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».	
	3 bis. All'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni a) le parole “e 242-bis “sono sostituite dalle seguenti “, 242 bis, 242 ter , 249 e 250”; b) dopo le parole “3 aprile 2006, n. 152” aggiungere le seguenti “e agli articoli 3 comma 4, art. 4 comma 3, art. 5 comma 3 del decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46”; c) dopo le parole “1 marzo 2019, n. 46” aggiungere le seguenti “e all'articolo 6 comma 1, punto 1) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99”	L'emendamento si rende necessario per chiarire l'effettiva portata dell'articolo 22 del d.l. 104/2023 in materia di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali, soprattutto per quanto concerne le bonifiche. L'intervento normativo del 2023 avrebbe dovuto consentire alle Regioni di poter conferire tutte le funzioni amministrative in materia di bonifiche. La norma però indica solo gli articoli che si riferiscono alle bonifiche con procedura ordinaria. Purtroppo si è verificato il caso per cui provvedimenti legislativi di delegazione di procedure cosiddette semplificate sono state ritenuti non legittimi in carenza di espressa indicazione di tale possibilità nella norma statale. Ciò in quanto non essendo espressamente contemplate all'articolo 22 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 introducono un <i>vulnus</i> rispetto all'allocazione delle competenze stabilito dalla potestà legislativa esclusiva statale. Al fine di correggere il meccanismo per cui è consentito delegare le procedure più complesse mentre, al contrario, le procedure più semplici e spedite vanno conservate in capo alle Regioni, si propone il presente emendamento. Riguardo alla disciplina sulla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92, l'emendamento è finalizzato ad estendere anche a tale fattispecie la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di conferire le relative funzioni amministrative ed è pertanto funzionale a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
	3ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 59 è aggiunto la seguente lett. e) al comma 1: - <i>“e) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno o alla ripetizione delle spese a favore degli enti territoriali per l'esecuzione degli interventi d'ufficio in sostituzione ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006”.</i> b) all'art. 60, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: - al primo periodo, dopo “di cui alla lettera d)” sono inserite le seguenti parole: “e alla lettera e)”; - al primo periodo, dopo le parole “risarcimento del danno” sono inserite le seguenti “o alla ripetizione delle spese”	Il presente intervento normativo intende esplicitare all'interno del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro che, per quanto attiene alla registrazione di sentenze di condanna al risarcimento del danno o alla restituzione delle spese sostenute dagli enti territoriali ex art. 250 del D.lgs. 152/2006, la registrazione debba essere sempre fatta a debito e in deroga alla solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro. Come evidente, infatti, l'attuale normativa stabilisce che le parti in causa, solidalmente tra loro, sono obbligate al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; conseguentemente, l'ufficio finanziario può rivolgersi contemporaneamente ed indifferentemente alle due o più parti in causa notificando un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Siffatta regola, rigidamente applicata, crea notevoli difficoltà finanziarie a quelle amministrazioni – diverse da quelle statali – che hanno eseguito interventi di bonifica di cui alla Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/2006 in luogo dei privati obbligati e che ottengono una condanna al risarcimento del danno (o, ancora più spesso) alla ripetizione delle spese in sede di rivalsa. In questi casi, la sentenza civilistica non discende – per la maggioranza dei casi – da una condanna penale a carico dei privati obbligati ad eseguire gli interventi di risanamento delle matrici ambientali e, di conseguenza, non viene mai applicata la deroga alla solidarietà al pagamento prevista per le fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lett. d) nonostante entrino in gioco condotte di omessa bonifica da parte dei privati in spregio alla normativa statale in materia ambientale. Invero, molto spesso, queste sentenze non vengono neanche registrate a debito anche se sono emesse in favore di una Pubblica Amministrazione, ancorché non statale. Tornando alla questione della solidarietà, deve ritenersi che le stesse ragioni

		<p>etico morali che spingono a far ricadere interamente sul condannato l'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro si presentano nel caso degli interventi di bonifica ambientale a carico della Pubblica Amministrazione in ragione dell'ingiustificata inattività dei soggetti inquinatori (o obbligati a diverso titolo).</p> <p>Del resto, l'intervento in parola si inserirebbe nel solco – e ne sposerebbe anche la ratio – della recente modifica normativa effettuata con DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139 recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”.</p> <p>La nuova modifica all'art. 57 del Testo Unico indica la volontà del legislatore di far ricadere, in prima battuta, l'obbligo di pagamento dell'imposta sulla parte condannata al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.</p> <p>In questi casi, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.”</p> <p>Deve ritenersi, pertanto, che se il legislatore ha correttamente ritenuto – in generale – dover chiedere al creditore il pagamento dell'imposta solo nel caso in cui la riscossione dell'imposta sul debitore risulti infruttuosa, a maggior ragione, per le condanne al pagamento delle spese (a titolo risarcitorio o indennitario) a carico di un soggetto che si è volontariamente sottratto ai suoi obblighi e alle sue responsabilità in materia ambientale debba essere ritenuta derogata la solidarietà, anche nel caso in cui l'azione di riscossione su quest'ultimi non sortisca esiti positivi.</p> <p>Si pensi, infatti, che nella quasi totalità dei casi i debitori nelle sentenze oggetto di modifica non riescono a rifondere l'amministrazione delle spese in quanto incapienti dal punto di vista patrimoniale.</p> <p>L'intervento in parola –specifico e mirato – è utile per porre fine alle significative rigidità applicative che comportano problemi finanziari ed etici: non si dimentichi che i costi di un mancato intervento di ripristino ambientale non devono gravare sulla collettività, fosse anche in termini di imposta di registro che, del resto, sono ingenti.</p> <p>La registrazione degli atti giudiziari è un istituto di complessa applicazione in cui entrano in gioco non solo specifiche normative ma anche indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordanti tra uffici giudiziari o tra singole diramazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate; pertanto si impone una disciplina il più possibile puntuale che non lasci vuoti normativi o incertezze interpretative che si ripercuotono sulla collettività e sulle finanze pubbliche messe a dura prova da interventi dettati dall'inderogabile dovere di tutelare l'ambiente e la salute.</p> <p>Indubbiamente, infine, la presente proposta normativa è da considerare, analogamente alle disposizioni già inserite nell'art. 6 del DL, tra le misure urgenti in materia di bonifica volte a promuovere, e, pertanto, ad accelerare l'attività degli enti pubblici, impegnati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.</p> <p>E' utile ricordare come, nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dal PNRR per la bonifica dei “siti orfani” ovvero quei siti in cui l'onere di bonifica, come prevede il TUA, ricade sulla pubblica amministrazione per inadempienza dei soggetti obbligati/interessati, le spese ammesse a finanziamento pubblico non comprendono la fattispecie del pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, che gravano, come sopra si è detto, sull'autorità pubblica titolare del procedimento ex officio.</p> <p>Tale circostanza incide già significativamente al verificarsi dell'inadempienza agli atti ordinatori emessi dalla P.A. nei confronti del soggetto obbligato/interessato, nel momento della quantificazione delle spese da</p>
--	--	---

		sostenere con risorse pubbliche, ovvero all'inizio della realizzazione degli interventi sostitutivi. Tale contingenza ravvisa l'urgenza della proposta normativa di cui trattasi al fine di rendere certo e normativamente disposto lo sgravio delle incombenze percettive dell'erario nei confronti degli Enti pubblici, stante l'imminente improrogabile raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR che trovano compimento nella conclusione degli interventi di risanamento ambientale, pena la perdita dei fondi messi a disposizione dalla specifica Misura PNRR M2C4 investimento 3.4 "Bonifica dei suoli dei siti orfani".
Art. 7 - Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara	Proposte Regioni/Province autonome	Motivazioni e osservazioni
<p>1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».</p>		
<p>2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino</p>		

<p>alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>		
<p>Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali</p>	<p align="center">Proposte Regioni/Province autonome</p> <p align="center">Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo</p>	<p align="center">Motivazioni e osservazioni</p> <p align="center">E' stato utilizzato il medesimo titolo dell'art.1, non pertinente con l'argomento</p>
<p>1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>1. Fatte salve le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che applicano quanto previsto nel presente articolo nel rispetto delle relative competenze statutarie, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti attuatori a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei dodici mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per soggetti attuatori si intendono i titolari dei CUP dei singoli interventi. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede a garantire ai soggetti attuatori l'accesso alla «piattaforma ReNDiS» per consentire l'alimentazione della medesima piattaforma.</p> <p>1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e di importo superiore a 5 milioni.</p> <p>1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze deliberate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ripristino.</p> <p>1-quiues. I soggetti attuatori provvedono ad alimentare la «piattaforma ReNDiS» con esclusivo riferimento alle informazioni tecniche relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi. Le ulteriori informazioni già presenti nella Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) saranno acquisite dalla «piattaforma ReNDiS» attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico predisposto da ISPRA di concerto con il MEF.</p> <p>1-sexties. Agli interventi la cui attuazione è assicurata dai Commissari di Governo di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 continuano ad applicarsi le normative vigenti relative al monitoraggio degli interventi.</p>	<p>La richiesta appare contraria alle prerogative statutarie delle province autonome e delle regioni a statuto speciale. L'onere amministrativo per l'inserimento di tali interventi è estremamente gravoso e costituisce l'ennesimo aggravamento di monitoraggio che va a discapito dell'attuazione degli interventi. In quest'ottica l'attuazione del presente articolo, contrariamente a quanto indicato all'art. 12, comporta nuovi oneri per la finanzia pubblica. In ogni caso si ritiene almeno di limitare l'onere a interventi più significativi che possono essere individuati o sulla base dell'importo ovvero della tipologia di intervento. Tale previsione non può applicarsi agli innumerevoli interventi minori di manutenzione, nonché agli interventi di ripristino post evento. Inoltre, per limitare l'onere di dover caricare una quantità esorbitante di informazioni si ritiene che questo adempimento debba essere applicato alle opere finanziate successivamente all'entrata in vigore della disposizione. Occorre chiarire a quali figure si riferisca l'indicazione de "i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi...". Attualmente l'alimentazione della banca dati ReNDiS è riservata alle Regioni e la formulazione del comma deve ampliare l'accesso e le attività ai soggetti attuatori. Si segnala, a tal proposito, che le Regioni non sono a conoscenza di alcune assegnazioni assunte in favore di altri soggetti (per esempio programmazioni del Ministero dell'Interno).</p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>2. I soggetti attuatori di cui al comma 1-bis individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo di cui al comma 1-ter, con l'esclusione di quello indicati al comma 1-quater, che, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono semestralmente l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Si ritiene che l'eventuale applicazione dell'articolo non possa essere retroattiva, ma limitati solo ai nuovi finanziamenti, anche perché le regole del monitoraggio sono state ormai definite nell'atto di concessione del finanziamento.</p>

<p>3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.</p>	<p>3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.</p>	<p>Esistono già obblighi normativi generali e specifici che attribuiscono ai commissari la responsabilità e le regole per il monitoraggio degli interventi la cui attuazione è assicurata dai commissari stessi. I commissari già effettuano il caricamenti dei dati di monitoraggio anche nella piattaforma ReNDiS. L'intero comma ingenera confusione dovrebbe essere cancellato.</p> <p>In subordine tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero articolo individua RENDIS quale piattaforma di riferimento. In virtù del principio del "unicità d'invio del dato" si propone l'utilizzo di un'unica piattaforma di monitoraggio. - la formulazione attuale sembra mettere in capo ai Commissari di Governo la verifica delle attività di monitoraggio per tutti gli interventi oggetto del presente articolo e addirittura di tutti quelli monitorati con BDAP. Si segnala che i Commissari non sono competenti per l'attuazione di tutte le programmazioni in materia di difesa del suolo e che la norma così concepita può indurre confusione dei ruoli e appesantimento delle attività e dei relativi tempi <p>si propone la seguente formulazione:</p> <p>3. I commissari di Governo di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati «piattaforma ReNDiS», con riferimento ai soli interventi finanziati nell'ambito di programmazioni per la cui attuazione i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano medesimi risultano responsabili ai sensi della normativa vigente.</p>
<p>4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.</p>		
<p>Art. 9 - Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico</p>	<p>Proposte Regioni/Province autonome</p>	<p>Motivazioni e osservazioni</p>
<p>1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;</p> <p><i>b)</i> dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n.221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	<p>a) al comma 2:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «di concerto con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare» e le parole «così come risultanti dal sistema di monitoraggio» sono soppresse;</p> <p>2) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;</p> <p>b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:</p>	<p>Si propone di reintrodurre il testo esaminato prima dell'approvazione del Decreto-legge in quanto un ulteriore passaggio presso il Ministero della protezione civile in passato si è rivelato assai critico in termini di tempi di conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse. Si fa inoltre rilevare che il passaggio reciproco, ossia un parere del MASE sulle programmazioni della protezione civile, non è previsto, neppure ex-post.</p> <p>Il Fondo Progettazione, per sua natura, è uno strumento utile per attivare progettazioni più complesse, anche da un punto di vista tecnico, che</p>

<p>2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».</p>	<p>«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n.221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>	<p>richiedono maggiore tempo, senza dover vincolare l'intero ammontare delle risorse necessarie all'attuazione dell'intervento (spesso molto ingenti). Pertanto tale comma, di fatto, vanifica l'utilità e la peculiarità dello strumento, che pertanto andrebbe abrogato.</p>
<p>2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.</p>	<p>2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora non necessarie per l'attuazione degli interventi compresi in tali accordi, possono integrare integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.</p>	<p>Importante assicurare l'attuazione degli interventi già in corso. Si propone di prevedere l'eventualità e non l'obbligo, al fine di garantire la gestione amministrativa e contabile unitaria di interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma 2010 che dovessero necessitare in integrazioni finanziarie e/o di risorse per adeguamento prezzi. Tale previsione non è irrealistica in quanto l'Accordo è stato finanziato sino all'annualità 2020.</p>
<p>3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»; 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n.133 del 2014.»; b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».</p>	<p>2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».</p>	<p>Si propone la soppressione del comma 2-quinquies in conseguenza della proposta di nuovo comma 13 che definisce in termini puntuali il contorno delle deroghe. La formulazione di norme (come anche in precedenza è già avvenuto) e come ancora proposto “.. operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse....” e riportato per l'ennesima volta in questo DL sembra essere di scarsa efficacia in quanto il contorno delle deroghe è incerto e privo di riferimenti definiti.</p>
<p>4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>		
<p>5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>		

<p>6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.</p>	<p>6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 agli interventi medesimi e al relativo stato di attuazione fisico e contabile.</p>	<p>E' importante che al momento della programmazione le "regole" siano chiare e poi mantenute fino alla conclusione degli interventi. La modifica proposta riporta la possibilità di revoca soltanto a un mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio, in coerenza con le regole del DPCM 28.11.2018 nel quale, seppure non a pena di revoca, tale obbligo era previsto. Non si ritiene congrua la revoca del finanziamento, a fronte di interventi che potrebbero essere aggiudicati, ma non aver raggiunto il limite di spesa indicato.</p>
<p>7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		
<p>8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»; b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»; c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».</p>		
<p>9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 1) il programma nazionale di intervento; 2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione de rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».</p>	<p>9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 1) il programma nazionale di intervento; 2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione de rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».</p> <p>In subordine</p> <p>9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 1) il programma nazionale di intervento;</p>	<p>Si propone l'eliminazione in quanto si ritiene che le modifiche al DLgs 152/2006 non introducano aspetti migliorativi, bensì ulteriore frammentarietà. Si fa inoltre rilevare, come osservato in linea generale, che la Parte Terza del TU dedicata alla programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo risulta inattuata.</p> <p>In subordine vanno fatte salve le specificità delle regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano quanto previsto nel presente comma nel rispetto delle relative competenze statutarie</p>

	<p>2) fatte salve le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano quanto previsto nel presente articolo nel rispetto delle relative competenze statutarie, i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;</p> <p>3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;</p> <p>b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente all'amministrazione competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».</p>	
	<p>9 bis. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'Economia e Finanze</p>	<p>Nell'ottica di ricondurre a un centro unitario la programmazione in ambito di difesa del suolo, che al momento è frammentata, occorre coinvolgere, oltre al MEF, anche il Ministero degli interni che spesso finanzia direttamente i Comuni</p>
<p>10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.</p>		
	<p>11. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente per il contrasto al dissesto idrogeologico, il Ministero accantona l'importo del 2-3% dell'importo stanziato e lo destina al reperimento ed al mantenimento di personale da destinare alle strutture commissariali che attuano gli interventi finanziati.</p>	<p>Si propone il comma 11 per rendere definitivo, fino a quando le attività saranno svolte dal Commissario di Governo, un accantonamento di fondi che il Ministero dell'Ambiente gestisce direttamente per realizzare, su tutto il territorio nazionale, le strutture commissariali previste e attualmente poco e malamente concretizzate con le norme attualmente in vigore (vedasi Legge 6 agosto 2021 n 113)</p>
	<p>12. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 11 è regolato tramite apposite convenzioni che il Ministero sottoscriverà entro mesi 6 dall'entrata in vigore del presente decreto, con le Regioni ed i Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico. Le convenzioni, tenuto conto delle specificità regionali in cui operano i Commissari, individuano puntualmente le risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione, il contingente di personale, le loro funzioni e regolamenta i rapporti reciproci tra Regione, Commissario e Ministero.</p>	<p>Il comma 12 prevede un termine entro il quale attivare il comma 11 ed una cornice normativa per rendere realmente utilizzabili le risorse destinate allo scopo.</p>
	<p>13. La realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico attuati tramite i Commissari di Governo di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, assumono valenza di interventi "salva vita" Per l'attuazione degli interventi salva vita il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, il soggetto attuatore dal medesimo individuato e l'Ente avvalso dal Commissario per le medesime finalità, se delegato a tal fine, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, in deroga alle seguenti disposizioni normative: - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;</p>	<p>L'attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico devono essere attuati nel minor tempo possibile (non spiega altrimenti la necessità di istituire Commissari di Governo per la loro realizzazione) e pertanto devono essere considerati interventi "salva vita". In ragione della premessa il comma 13 proposto elenca, sulla falsa riga di quanto previsto dalle Ordinanze di Protezione civile una concreta elencazione di norme che dovrebbero essere derogate al fine di raggiungere tempestivamente l'obiettivo della messa in sicurezza dei territori, dei beni e delle infrastrutture.</p>

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27-bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142,146, 147 e 152;- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;- decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; artt. 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente legge.

1. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 76 e all'articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; - 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali interventi di cui alla presente legge, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano; - 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura

concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; - 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali; - 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto; - 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; - 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle di committenza; - 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; - 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7; - 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

3. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario di Governo o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate

	<p>all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.</p> <p>Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.</p>	
	<p style="text-align: center;"><i>Art. XX</i> <i>Misure in materia di economia circolare</i> <i>Spedizioni extra Ue di rottami costituenti materie prime critiche</i></p> <p>1. Per ogni operazione di esportazione da aree portuali di rottami metallici costituenti materie prime critiche ai sensi all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le Autorità doganali competenti:</p> <p>a) verificano il corretto adempimento della procedura di notifica preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 30 del citato decreto-legge n.21 del 2022,</p> <p>b) monitorano la movimentazione di detti rottami per porto e per Regione, riferendone mensilmente al Tavolo permanente per il monitoraggio di cui al comma 3-bis dell'articolo 30 del citato decreto-legge n.21 del 2022.</p> <p>c) nel caso i rottami siano costituiti da rifiuti, verificano la presenza della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della documentazione che attesti il rispetto degli obblighi di gestione ecologicamente corretta della spedizione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 2006/1013.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 n. 179.</p>	<p>I rottami ferrosi, materia prima essenziale per la siderurgia - comparto strategico dell'economia nazionale -rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di circolarità, decarbonizzazione e autonomia strategica.</p> <p>L'emendamento si rende necessario per dare concreta attuazione, attraverso misure efficaci di controllo e monitoraggio da parte delle Autorità competenti, a quanto previsto dalle norme nazionali ed unionali relative alle esportazioni extra UE di rottami metallici, che costituiscono materie prime critiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 nonché fattori produttivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ai sensi dell'art 11, comma 1, lettera b del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 n. 179.</p> <p>Qualora tali materiali siano costituiti da rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006, la normativa europea in materia di spedizioni transfrontaliera di rifiuti (di recente revisionata e resa più stringente alla luce degli obiettivi UE di circolarità e decarbonizzazione) pone rinnovata attenzione al tema della gestione ecologicamente corretta delle spedizioni. In particolare in caso di esportazioni dalla UE, l'autorità competente del paese UE di spedizione è tenuta ad imporre e ad adoperarsi per garantire che tutti i rifiuti esportati siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione.</p>